

**COMMISSIONE APPELLO FEDERALE – C.U. n.15 del 4 gennaio 2010**

Riunione del 17 dicembre 2009

Presidente                   Avv. Antonio Ricciulli  
Componenti                Avv. Massimo Rosi  
                                  Avv. Massimo Vergara Caffarelli

**CAF 04/09 – Appello del sodalizio ASD Polisportiva Armerina Volley avverso la decisione della Commissione Tesseramento in data 08/10/2009 (scioglimento vincolo atleta Nicole Paternicò)**

**LA CAF**

Letti gli atti ufficiali, l'appello proposto dal sodalizio Pol. Armerina e le memorie depositate dall'appellata;

**Osserva**

La Commissione Tesseramento Atleti ha accolto la richiesta di scioglimento del vincolo avanzata dall'odierna appellata, che ha lamentato di non essere stata mai convocata alle sedute di allenamento e alle gare ufficiali disputate dalla squadra.

Con l'atto di appello, la società, affermando l'applicabilità al caso di specie dell'articolo 35 RAT, invocava la piena legittimità della propria condotta dal momento che nessuna norma impone obbligo di forma in tema di convocazione degli atleti, mentre un eventuale illecito di tal fatta non avrebbe comunque giustificato lo scioglimento del vincolo.

In subordine, eccepiva il mancato riconoscimento di un indennizzo a proprio favore, richiamando anche l'art. 35 RAT.

All'udienza di discussione venivano ascoltati i genitori dell'atleta assistiti dal difensore, mentre nessuno presenziava per La Polisportiva Armerina.

Il ricorso non merita accoglimento e va rigettato.

Come già argomentato dal primo giudice con la decisione impugnata, la convocazione degli atleti non va soggetta ad obblighi di forma e - in linea con quanto il sodalizio afferma di aver fatto - può validamente avvenire anche a mezzo "passa parola".

Nel caso di specie però, l'atleta afferma di non essere stata mai convocata deliberatamente - né per scritto né a voce - e tale affermazione doveva necessariamente essere confutata con prove; prove che la società non ha fornito.

Atteso quanto sopra, appare certo il disinteresse del sodalizio nei confronti dell'atleta, tale da integrare la giusta causa per lo scioglimento del vincolo sportivo.

Alla fattispecie, da ultimo, non è applicabile la disciplina di cui all'art. 35 RAT, riservata ai campionati di serie A.

**P.Q.M.**

Respinge l'appello e dispone incamerarsi la tassa ricorsi.

F.to Il Presidente  
Avv. Antonio Ricciulli

AFFISSO 05.01.2010